

STATUTO

"DONNE PER PASSIONE Associazione di Promozione Sociale"

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "DONNE PER PASSIONE Associazione di Promozione Sociale", in breve "DONNE PER PASSIONE APS" (di seguito indicata con Associazione).

L'Associazione ha sede legale in Montescudo - Monte Colombo (RN) all'indirizzo che risulterà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio direttivo.

L'Associazione si configura come associazione non riconosciuta.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e intende perseguire i seguenti obiettivi:

- sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia dell'arte della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni;
- contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive
- diffondere e ampliare la conoscenza, l'evoluzione, le prospettive della cultura femminile nella maternità, nelle professioni, ecc.;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- porsi come punto di riferimento per le persone svantaggiate affinché possano trovare un sollievo al proprio disagio, anche mediante l'utilizzo e la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati;

L'associazione intende raggiungere tali obiettivi attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs.117/2017 individuate alle seguenti lettere:



Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin:
- Top: "Maurizio Loh"
- Middle: "Cesare..."
- Bottom: "Al..."

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17

d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per il perseguimento degli scopi sociali si propone di:

- Organizzare eventi culturali ed educativi su temi di particolare interesse sociale che si occupino della condizione femminile e di contrasto a ogni forma di violenza sulle donne, in rete con i soggetti operanti sul territorio in un'ottica di progetto partecipativo, attraverso varie iniziative quali ad esempio: flash mob, eventi musicali e teatrali;

- Programmare, produrre e gestire dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, storiche e archeologiche e museali. Spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente;

- Gestire teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratori culturali;

- Organizzare e promuovere momenti di incontro e di formazione sui temi della cultura, come pure allestire spazi di aggregazione e di socializzazione che favoriscano la crescita di relazioni e di modalità empatiche in un clima che permetta il coinvolgimento e l'inclusione sociale di donne in stato di vulnerabilità e fragilità;

- promuovere, favorire, organizzare eventi, workshop, tavole rotonde, dibattiti e attività culturali anche attraverso il coinvolgimento di enti, amministrazioni e altri soggetti che si riconoscano nelle finalità dell'associazione.

Le attività dell'Associazione sono svolte a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità, ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore e dalla normativa vigente.

Art. 3

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e

strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, pure mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art.7 del D. Lgs. n.117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

GLI ASSOCIATI

Art. 4

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. Possono, altresì, essere associati altri Enti del terzo settore o persone giuridiche private senza scopo di lucro, ma in numero non superiore al limite previsto dall'art. 35 del D.Lgs.117/2017. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Il numero degli associati è illimitato, in ogni caso, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 non può essere inferiore a numero sette persone fisiche.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e debitamente comunicata all'interessato. Con il successivo pagamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro dei soci e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante socio non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di chiedere che contro il provvedimento si pronunci l'assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore o colui che esercita la responsabilità genitoriale, che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di

democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 5

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del bilancio e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi. Per gli associati minori di età, il diritto di voto è esercitato dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione;
- prendere visione dei libri sociali dell'Associazione previa richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo. In particolare, l'accesso ai predetti documenti dovrà avvenire, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, presso la sede dell'Associazione, con modalità concordate con il Presidente tali da non intralciare la gestione della vita associativa. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 6

L'associato è tenuto a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutarî, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. La quota associativa non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 7

La qualità di socio si perde:

- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- per recesso;
- per decadenza in caso di mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi 30 giorni da sollecito di pagamento;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati ed ha effetto da tale data.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi statutariamente previsti ed in ogni caso a seguito di mancato pagamento decorsi 30gg dall'invio di sollecito di pagamento, anche collettivo, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 8

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi associativi;
- c) cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) elargizioni e donazioni;
- f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) entrate da convenzioni;
- h) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Art. 9

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, al termine di ogni esercizio deve predisporre il bilancio, a norma dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017, da presentare all'Assemblea degli associati.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il bilancio e la destinazione del risultato d'esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati, che deve essere appositamente convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o in caso di comprovata necessità o impedimento, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio verrà messo a disposizione degli Associati, presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 18.

Art. 10

È fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ORGANI SOCIALI

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione: il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art. 12

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti gli associati ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'assemblea può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento dell'associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto; uno specifico regolamento disciplinerà le modalità di funzionamento.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa

dell'anno in corso dalla data di loro ammissione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- d. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. approva gli eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- g. delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- h. si esprime sulle rielezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- i. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- j. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del consiglio direttivo eletto dai presenti.

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato da spedirsi, anche con mezzo elettronico, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il

luogo, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, della prima e della eventuale seconda convocazione che deve avvenire almeno a distanza di un giorno dalla prima.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli associati.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 16

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'assemblea chiamata a deliberare in merito a modifiche statutarie, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in proprio o per delega; nella eventuale seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita se presente almeno la metà degli associati e delibera col voto favorevole dei due terzi degli intervenuti, in proprio o per delega.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Vige il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

L'organo di Amministrazione è il Consiglio Direttivo; è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea degli associati per il rinnovo delle cariche.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada

dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e se lo ritiene opportuno il segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d) proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- f) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'assemblea degli associati;
- g) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

La riunione del Consiglio direttivo può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici.

L'intervento del Consigliere può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità del componente che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario sono trascritti nel libro verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria anche di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 23

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 24

Il Segretario, se nominato, coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;

cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati

e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 25

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, nel caso sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale. Quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi, di cui un presidente, e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono riconfermabili. Il loro mandato termina nella data in cui è fissata l'assemblea che approva il bilancio relativamente al terzo esercizio del mandato. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 26

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e qualora l'organo di controllo non eserciti anche il controllo contabile, l'associazione deve provvedere alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il revisore legale dei conti o la società di revisione esercitano il controllo contabile ai sensi di legge e predispongono ogni anno la relazione al bilancio. Restano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il loro mandato termina nella data in cui è fissata l'assemblea che approva il bilancio relativamente al terzo esercizio del mandato.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI ASSOCIATIVI

Art. 27

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, al Codice civile e alle altre norme di legge pro-tempore vigenti.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

Orietta Zamagni

Chiara Dal Piaz

Paolo Campagna

Maria Manuela Capannini

Crescenza Maria Picerno

Luisa Iannotti

Mauro Berardi

